



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Torino

- Sezione Lavoro -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 2714/2024 promossa da:

Parte_1 , C.F._1 , elettivamente domiciliato in Torino, via Varaita n. 1/F, presso lo studio dell'avv. SANSONE, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

C O N T R O

Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. NEGRINI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Brofferio 1, Torino, per procura in atti

PARTE RESISTENTE

Oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione

Conclusioni di parte ricorrente: *"Nel merito, in via principale:*

- accertare e dichi a rare ex art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 23/2015 , l'insussistenza e/o inesistenza de i fatti contestati al lavoratore in termini di lesione del rapporto fiduciario e/o inadempimento contrattuale ovvero per altri motivi ritenuti applicabili alla fattispecie, in ogni caso per tutte le motivazioni dedotte e per l'effetto, annullare il licenziamento per giusta causa comminato in data 6.9.202 3 e conseguentemente:

- condannare il datore di lavoro Controparte_1 (...) alla reintegrazione del sig. Pt_1 [...] nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitori a commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegrazione;

- accertare e dichiarare ex ar t. 2, co. 1 del d.lgs. n. 23/2015 il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del licenziamento per giusta causa comminato in data 6.9.2023 e conseguentemente:

- condannare il datore di lavoro Controparte_1 (...) alla reintegrazione del sig. Pt_1 [...] nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegrazione ;

- condannare il datore di lavoro, Controparte_1 (...) al risarcimento del danno subito stabilendo a tal fine una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del

calcolo del trattamento di fine rapporto in misura non superiore alle dodici mensilità, con riferimento al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione;

*- condannare il datore di lavoro, **Controparte_2** in persona del legale rappresentante pro tempore, altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione ;*

*- attribuire al lavoratore, sig. **Parte_1**, la facoltà di cui all' art. 2 comma 3 del D.Lgs N°.23 del 2015 , ovvero la facoltà di chieder e entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito alla ripresa del servizio, al datore di lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non assoggettata a contribuzione previdenziale.*

*In via subordinata: - nel caso in cui non dovesse ammettersi la reintegrazione del sig. **Pt_1** [...], ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, ove risultasse accertato che non ricorrono gli estremi per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del 6.9.2023 e per l'effetto, condannare il datore di lavoro **Controparte_2** al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.*

In ogni caso, con condanna della resistente al la rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”

Conclusioni di parte convenuta: *“in via principale: respingersi le domande tutte; in via subordinata: convertirsi la causale del licenziamento in giustificato motivo soggettivo, con conseguente riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso nella misura di un mese e mezzo; in via di ulteriore subordine: riconoscersi l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 23/2015 in una misura non superiore alle otto mensilità; in via di estremo subordine: dedursi dall'indennità risarcitoria riconosciuta dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'aliunde perceptum e l'aliunde percipendum, nella misura che risulterà in corso di causa. Col favore delle spese.”*

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Queste le allegazioni e deduzioni offerte dalla parte ricorrente:

*- il sig. **Pt_1** ha dapprima lavorato per la società convenuta in forza di somministrazione e poi, con decorrenza dal 7/1/2019, come dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di autista/magazziniere (terzo livello c.c.n.l. CONFIMI Impresa Meccanica) ed orario di lavoro di quaranta ore settimanali;*

- il datore di lavoro occupava, nei quattro semestri del 2023, 46 dipendenti;
- il ricorrente presta assistenza alla madre, affetta da diversi anni da una patologia neurocognitiva e da diabete mellito di tipo 2 ed alla quale con verbale del 10.5.2023 è stata riconosciuta la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità;
- la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il beneficio dei permessi ex art. 33, co.3, l. 104/1992 in favore della madre è stata accolta con provvedimento del 15/6/2023 ed i permessi sono stati fruiti nel mese di luglio nei seguenti giorni: 7/7/23 – 14/7/23 – 19/7/23 – 26/7/23 – 31/7/23;
- in data 2/8/2023 la datrice di lavoro ha contestato al ricorrente di aver sistematicamente abusato dei permessi fruiti nelle giornate del 7/7/2024, 14/7/2023 e 26/7/2023, precisando di aver ravvisato l'abuso dopo aver accertato che il ricorrente aveva trascorso solo una parte delle ore di permesso prestando assistenza alla madre e, dopo aver valutato negativamente le giustificazioni da lui offerte, ha proceduto al licenziamento per giusta causa con comunicazione del 6/9/2023;
- diversamente da quanto sostenuto dalla società, le ore di permesso sono state tutte impiegate nell'interesse della madre del ricorrente, anche quando quest'ultimo non si trovava presso l'abitazione di costei;
- la datrice di lavoro, in altri casi di contestazione di abuso dei permessi ex lege 104/1992, ha adottato sanzioni conservative nei confronti dei colleghi del ricorrente;
- il licenziamento è illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa, in considerazione dell'assenza di prova sulla sussistenza dei fatti contestati e comunque dell'inidoneità di tali fatti a far venir meno il vincolo fiduciario;
- il licenziamento è “discriminatorio e/o ritorsivo”, considerato che (i) tra il riconoscimento del beneficio e la prima giornata lavorativa contestata al lavoratore del 7.7.2023 è intercorso meno di un mese e dunque *“non si comprende come controparte possa asserire un <<abuso sistematico>> nella fruizione di permessi ex lege 104”*, (ii) *“pare inverosimile che la parte datoriale, alla prime richieste dei permessi ex lege 104 da parte del lavoratore (tra il riconoscimento del benefico da parte dell CP_3 e la data del 7.7.23 decorre meno di un mese!) possa dubitare sulla genuinità degli stessi a tal punto da attivarsi con una agenzia investigativa”*, (iii) *“in circostanze analoghe alla vicenda in esame, ovvero contestazioni per asseriti abusi dei permessi ex lege 104, la parte datoriale comminava ad altri lavoratori delle sanzioni meno gravi, comunque conservative del posto di lavoro, rispetto a quella del licenziamento adottata per il ricorrente”*.

Si è costituita la società convenuta la quale ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando che:

- come accertato da una agenzia investigativa, nelle tre giornate cui si riferisce la contestazione disciplinare il ricorrente ha trascorso con la madre 135 (30+38+67) minuti, pari al 17,77% del totale delle ore non lavorate;

- i fatti contestati sono dunque sussistenti, non avendo il ricorrente (sul quale gravava l'onere della prova) dimostrato che anche quando non era a casa della madre svolgeva attività in favore di costei: a tale proposito le allegazioni della controparte sono generiche e non trovano neppure riscontro nella documentazione prodotta unitamente al ricorso;

- può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo dei permessi ex l. 104/1992 per attività diverse dall'assistenza al disabile, con conseguente violazione delle finalità per le quali il beneficio è concesso: l'abuso dei permessi è un comportamento oggettivamente grave, idoneo ad incidere sul vincolo fiduciario perché in contrasto con i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro sia della collettività che si fa carico del relativo costo economico;

- nulla è stato dedotto sul carattere ritorsivo del recesso e sono infondate le doglianze riferite alla denunciata discriminazione, data la discrezionalità con cui può essere esercitato il potere disciplinare e data la diversa gravità delle condotte contestate agli altri dipendenti.

2. I fatti pacifici in causa – esposti in ricorso o esposti nella comparsa e non contestati, nella loro materialità, dalla parte attrice – sono i seguenti:

- quando il sig. **Pt_1** ha iniziato a fruire dei permessi ex l. 104/1992 per assistere la madre disabile, a seguito del provvedimento del 15.6.2023, il suo orario di lavoro era il seguente: 8-12, 12:30-16:30; nel mese di luglio 2023 il ricorrente ha fruito dei suddetti permessi nelle seguenti giornate: 7/7/23 – 14/7/23 – 19/7/23 – 26/7/23 – 31/7/23 (capo 22 ricorso);

- venerdì 7 luglio 2023 il ricorrente, fruendo del permesso ex l. **Numer_1** richiesto dalle ore 12:30 alle 16:30, è uscito dal lavoro alle 12 e si è fermato a pranzo in un ristorante, per poi recarsi a casa dei genitori, ove è rimasto dapprima dalle 13:54 alle 14:15 e poi, dopo essere uscito per circa un quarto d'ora, dalle 14:31 alle 14:40; successivamente ha fatto rientro nella propria abitazione, senza più uscire nel corso della giornata (capo 3 comparsa);

- il successivo venerdì, 14 luglio, il ricorrente, sempre fruendo del permesso ex l. **Numer_1** dalle ore 12 alle 16:30, è uscito dal lavoro alle ore 12 per recarsi presso la propria abitazione e solo alle 14:27 è andato a casa dei genitori, ove è rimasto per soli 38 minuti, uscendo alle ore 15:05, per fare poi rientro presso la propria abitazione, da cui è uscito poi alle 16:34 senza tuttavia recarsi dalla madre (capo 3 comparsa);

- mercoledì 26 luglio 2023 il ricorrente, fruendo di un permesso dalle ore 12 alle 16:30, è uscito dal lavoro alle 12, per trovarsi con altre persone in strada Marsé a Moncalieri, e solo alle 14:20 si è recato presso l'abitazione dei genitori, ove è rimasto per circa un'ora, per poi fare rientro nella propria abitazione, senza più uscire (capo 3 comparsa).

2. Come accertato dal servizio investigativo commissionato dalla società convenuta (v. doc 2 res), il sig. **Pt_1 ha quindi trascorso a casa della madre 30 minuti il 7 luglio, 38 minuti il 14 luglio e 67 minuti il 26 luglio, pari al 17,77% delle ore per le quali aveva richiesto i permessi.**

Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, era onere del ricorrente dimostrare in giudizio di aver impiegato il resto del tempo concesso con i permessi in

attività svolte per assistere la madre disabile. In applicazione del principio di vicinanza della prova e aderendo al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve infatti ritenersi che, in tema di permessi ex art. 33 l. n. 104/1992, *“grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta”* (così Cass. ordinanza n. 30462 del 2/11/2023).

Tale prova, ad avviso di questa giudice, non è stata offerta.

3. In merito alla contestazione relativa al permesso del 7 luglio 2023 si osserva quanto segue.

3.1. – Il ricorrente, come documentato dalla parte resistente, dopo esser uscito dal lavoro alle ore 12.00 si è fermato a pranzo in un ristorante e si è recato presso l’abitazione della madre solo alle ore 13:54, ove è rimasto prima per circa 20 minuti (dalle ore 13:54 alle 14:15) e poi per circa dieci minuti (dalle 14:31 alle 14:40).

3.2. – Si legge nel ricorso che in tale giornata il sig. **Pt_1**, dopo aver pranzato ed essersi recato dalla madre per accertarsi delle condizioni di costei, si sarebbe assentato per un breve periodo di circa quindici minuti al fine di recarsi su richiesta della madre presso una filiale della banca **CP_4** per prelevare una somma di denaro, avrebbe poi fatto rientro a casa della madre per consegnarle quanto prelevato e poi si sarebbe recato presso la propria abitazione *“al fine di effettuare nell’interesse del disabile una ricerca tramite il proprio p.c. della palestra cognitiva della mente, corrente in Nichelino (To) alla via Galimberti n. 3, presso il centro anziani Grosa, dove poter iscrivere la madre”*, ricerca svolta su consiglio del medico geriatra della madre *“in occasione di diverse visite di controllo, di cui l’ultima in data 8.6.2023”*.

3.3. – Dalle stesse deduzioni della parte attrice emerge quindi che delle 4 ore di permesso richieste dal ricorrente, circa un’ora e mezzo (dalle 12:30 alle 13:51) è stata sicuramente impiegata per pranzare presso la propria abitazione e dunque per una finalità del tutto estranea a quella dell’assistenza alla madre disabile.

3.4. – Ciò posto, non appare necessario accertare se, come sostenuto dal ricorrente, egli dopo la breve vista alla madre si sia effettivamente recato a prelevare del denaro per costei tra le 14:15 e le 14:31, né appare necessario accertare se, come invece ipotizzato dalla parte resistente, il prelievo sia stato invece stato effettuato dalla persona che in quello stesso lasso di tempo ha anche fatto degli acquisti presso il supermercato **CP_5** adiacente allo sportello bancario presso cui il denaro è stato prelevato (tenuto conto delle operazioni risultanti dall’estratto conto prodotto *sub* doc. 16 ric): infatti per il successivo, ben più lungo lasso di tempo (dalle ore 14:40 alle 16.30), le allegazioni del ricorrente circa l’avvenuta ricerca di una palestra cognitiva per conto della madre – attività neppure quantificata in termini di tempo - non solo non risultano provate ma, come osservato dalla parte resistente, sono smentite dalla documentazione prodotta in atti.

Dalla relazione del geriatra prodotta dalla stessa parte attrice (doc.16) risulta invero che un mese prima dei fatti, all’epoca della visita geriatrica dall’8 giugno 2023, la madre del ricorrente

aveva già individuato la palestra cognitiva di Nichelino ove effettuare i prescritti trattamenti e che ella non aveva ancora iniziato a frequentarla solo *“per problemi logistici”*.

Come evidenziato dalla parte resistente nella comparsa di risposta *“Non vi era quindi alcun tipo di ricerca via internet da fare in proposito”*, tanto è vero che nessuna precisazione è stata offerta in tal senso dalla parte attrice né alla prima udienza, in replica ai rilievi avversari, né in sede di discussione.

Si osserva poi che il documento offerto per dimostrare l'avvenuta iscrizione in palestra della madre da parte del ricorrente nella giornata del 7 luglio (doc.17) è del tutto inidoneo allo scopo, trattandosi della contabile di un bonifico effettuato l'8 settembre 2023.

Sulla base degli elementi offerti in giudizio risulta quindi provato che il ricorrente ha svolto attività in favore della madre per un lasso di tempo assai breve (al massimo 50 minuti, tra le 13:51 e le 14:40, considerato anche il prelievo al bancomat, non indicato nella relazione investigativa: v. doc. 2 res), rispetto alle 4 ore richieste e concessegli a tal fine.

4. In relazione al permesso del 14 luglio si osserva quanto segue.

4.1. – Il ricorrente, come documentato dalla parte convenuta, è uscito dal lavoro alle ore 12.00, si è recato presso la propria abitazione ed ha poi fatto visita alla madre solo alle 14:27, trattenendosi per 38 minuti (sino alle ore 15:05), per poi fare rientro presso la propria abitazione e poi uscire di nuovo (alle 16:34) senza tuttavia recarsi di nuovo dalla madre.

4.2. – Nel ricorso le attività svolte dal sig. Pt_1 sono state così descritte: *“36) Nello specifico nella giornata del 14.7.2023 il lavoratore, dopo aver pranzato presso la propria abitazione sita in Moncalieri al corso Roma n. 81 si recava subito a casa del familiare disabile, sita in Moncalieri alla via Sestriere n. 70. 37) Nelle circostanze di luogo e tempo di cui sopra il lavoratore dopo essersi occupato della somministrazione dei farmaci del disabile riceveva dal padre dei referti medici eseguiti dalla sig.ra Persona_1 in data 12.7.2023. 38) Intorno alle ore 15:30 del 14.7.2023 il lavoratore si recava nella propria abitazione, sita in Moncalieri in corso Roma n. 81, al fine di collegarsi al proprio p.c. per procedere al ritiro dei referi on-line delle visite effettuate dalla madre in data 12.7.2023 e per valutare la disponibilità nella prenotazione di ulteriori nuove visite”*.

4.3. - Come si vede, anche in questo caso il ricorrente ha riconosciuto che per circa due ore (dalle 12:30 alle 14:27), ossia per la metà delle quattro ore a sua disposizione (12.30-16.30), non si è in alcun modo occupato di assistere sua madre (essendosi per sua stessa ammissione limitato a pranzare presso la propria abitazione).

Quanto alle ore successive, come si vede, le allegazioni offerte nel ricorso sono del tutto generiche, non essendosi la parte attrice premurata – neppure in replica ai puntuali rilievi avversari – di indicare quanto tempo avrebbe impiegato il ricorrente per scaricare i referti *on line* degli esami effettuati dalla madre (operazione che di solito richiede pochi minuti) e neppure quali *“ulteriori nuove visite”* avrebbe in quella sede valutato di prenotare.

Si deve poi aggiungere che non è stata prodotta alcuna prescrizione medica riferita alle suddette, non meglio indicate visite, e che, come osservato dalla parte resistente, il doc. 18 prodotto dalla parte attrice dimostra che i referti delle analisi sono stati stampati in data 12/7/2023, e dunque due giorni prima rispetto a quando – secondo la parte attrice – il sig.

Pt_1 avrebbe dovuto scaricarli *on line*.

4.4. – Per la giornata del 14 luglio 2023 risulta quindi provata l'assistenza alla madre disabile per soli 38 minuti.

5. Tenuto conto delle risultanze processuali sin qui esposte, ad avviso di questa giudice appare superfluo accertare se il ricorrente in occasione della fruizione dell'ulteriore permesso di 4 ore concessogli per il 26/7/2023, oltre ad essersi recato dalla madre alle 14.30 (trattenendosi, è pacifico tra le parti, per circa un'ora), abbia svolto altrove ulteriori attività in favore di costei, ed in particolare (1) se abbia dapprima (tra le ore 12.30 e le 14.30) pranzato in trattoria con un amico, addetto al reparto sanitari del negozio "Leroy Merlin" di Moncalieri, al solo fine di chiedere non meglio indicati "*suggerimenti*" in meglio ad una non meglio indicata – e meno che mai documentata - "*problematica sui sanitari dell'immobile del familiare disabile*" (v. capo 40-41 del ricorso), (2) se poi, una volta fatto rientro presso la propria abitazione, abbia davvero esaminato – non è dato sapere per quanto tempo - "*i preventivi condominiali dell'immobile di proprietà del disabile relativi alla gestione ordinaria e di riscaldamento 2022/2023 ed effettuare il relativo pagamento*" (esame che peraltro, come osservato dalla parte resistente, in tutta evidenza avrebbe dovuto precedere il pagamento, mentre, come risulta dal doc. 19 prodotto dalla stessa parte attrice, il bonifico risulta eseguito alle ore 14:36, quando *Pt_1* si trovava ancora presso l'abitazione della madre).

Posto che, come si è detto, risulta che il ricorrente ha assistito la madre per soli 30 minuti il 7 luglio e 38 minuti il 14 luglio, o al massimo 50, qualora si volesse considerare il prelievo al bancomat (che tuttavia, come si è detto, non è stato osservato dall'investigatore autore della relazione *sub* doc. 2 res), si può ritenere che già l'aver impiegato la maggior parte delle 4 ore giornaliere richieste con i primi due permessi per finalità diverse da quelle cui essi erano preordinati costituisca di per sé un abuso del diritto e una violazione dei principi di correttezza e buona fede che il ricorrente avrebbe dovuto osservare (sia nei confronti del datore di lavoro che dell' *CP_3* : "*tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale*" (così, tra le altre, Cass. sentenza n. 4984 del 4/3/2014; si vedano anche le sentenze nn. 17968 del 13/9/2016 e n. 4984 del 4/3/2014).

E' infatti ragionevole ritenere, in considerazione della finalità per cui sono stati previsti dalla legge 104/1992, che i permessi ex art. 33 debbano essere utilizzati per l'assistenza al parente

disabile – se non per tutte – quanto meno per la maggior parte delle ore per cui sono stati richiesti e concessi (così Cass. sez. lav., sentenza n. 5574 del 22.3.2016).

I due episodi del 7 e 14 luglio, per i quali è provata l'indebita fruizione delle maggior parte delle ore di permesso, giustificano quindi la misura sanzionatoria espulsiva, in considerazione della non occasionalità della condotta, del suo grave disvalore sociale e della totale indifferenza manifestata rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro: si tratta che di un comportamento che appare idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro e che dunque integra gli estremi giusta causa del licenziamento.

Di conseguenza, non si ritiene necessario né accertare – tramite la richiesta prova per testi - se in occasione del pranzo in trattoria del 26 luglio il ricorrente si sia effettivamente premurato “di ottenere suggerimenti *“in merito ad una problematica sui sanitari dell’immobile del familiare disabile”*”, né verificare se durante gli altri 2 permessi fruiti nel mese di luglio il sig. Pt_1 si sia preso cura della madre o meno.

6. Si osserva infine,

- quanto alla denunciata natura ritorsiva del recesso: che nel ricorso difetta ogni benché minima allegazione e deduzione a tale riguardo, che l'onere della gravava per intero sulla parte ricorrente (così, tra le altre, Cass. sent. n. 7415 del 9/1/2024) e che tale doglianza non deve quindi neppure essere esaminata;

- quanto alla denunciata natura discriminatoria del licenziamento, desunta, dalla parte attrice, dal fatto che il datore di lavoro abbia disposto i controlli a carico del ricorrente a meno di un mese dal riconoscimento del diritto ad opera dell' CP_3 ed abbia adottato nei confronti di altri lavoratori sanzioni meno gravi per *“asseriti abusi dei permessi ex lege 104”*: (1) che il licenziamento discriminatorio è solo quello motivato, sia pure non esplicitamente, da una delle condizioni personali del dipendente indicate dall'art. 4 l. n. 604/1966, dall'art. 15 l. n. 300/1970, dall'art. 2 d.lgs. 215/2003 e dall'art. 2 d. lgs. 216/2003 (appartenenza sindacale, partecipazione ad uno sciopero o ad altra attività sindacale, origine etnica, religione, sesso, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale); (2) che non esiste nel nostro ordinamento il diritto alla parità di trattamento in relazione alle sanzioni disciplinari, potendo il potere disciplinare essere discrezionalmente esercitato dal datore di lavoro, e che comunque il ricorrente non si è offerto di dimostrare che le condotte contestate agli altri dipendenti fossero di pari gravità a quelle da lui poste in essere.

7. Per tutte le ragioni sopra esposte le domande formulate dalla parte attrice appaiono infondate e devono essere respinte.

Le spese devono seguire la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge il ricorso,

dichiara tenuto e condanna parte ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 7.377,00 oltre rimborso spese in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Torino, 27/9/2024

La giudice

Roberta PASTORE